

## ART. 29 – BENEFICI ECONOMICI PER AUTOMATISMO

I dipendenti inquadrati nella ex categoria del Personale Ausiliario (1^ Area Professionale, 2^ Area Professionale 1° e 3° livello retributivo limitatamente alla qualifica dell'ex Operaio e dell'ex Operaio Specializzato) che per qualsiasi motivo non abbiano conseguito il passaggio, rispettivamente, nella 2^ Area Professionale, 1° livello retributivo, oppure nella 2^ Area Professionale, 3° livello retributivo, oppure nella 3^ Area Professionale 1° livello retributivo, hanno diritto ogni cinque anni e per un massimo di quattro quinquenni, ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, di importo pari a € 155,50 (misura fissata al dicembre 2005).

I dipendenti inquadrati nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo limitatamente alla ex categoria dei Commessi, che per qualsiasi motivo non abbiano conseguito il passaggio nella 2^ Area Professionale 3° livello retributivo (ex Imp. 2.a), hanno diritto ogni cinque anni, per un massimo di quattro quinquenni, ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, di importo pari a € 155,50 (misura fissata al dicembre 2005).

I dipendenti che abbiano svolto in via continuativa mansioni di autista e come tali inquadrati nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo (ex Operaio) ove, in relazione a quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 25 del presente contratto, cessino di svolgere le mansioni di autista e siano quindi adibiti a mansioni di pertinenza della 2^ Area Professionale 3° livello retributivo, conservano l'anzianità, già maturata nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo, utile per conseguire il successivo assegno di beneficio economico per automatismo.

Gli assegni di cui al primo e secondo comma saranno incrementati, ad ogni rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, di un importo pari a quello derivante dall'applicazione, alla misura in essere, della percentuale di incremento della voce "Stipendio" degli appartenenti alla 3^ Area Professionale 1° livello retributivo.

Gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo (ex Quadri e Quadri Super) e alla 3^ Area Professionale, trascorsi quindici anni dall'inquadramento nella 3^ Area Professionale 1° livello retributivo, o dall'assunzione nella medesima Area, con diverso livello retributivo, hanno diritto ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, dell'importo di € 123,07 (misura fissata al dicembre 2005). I successivi assegni, per un numero complessivo di 4, matureranno ogni 5 anni.

Tale assegno sarà incrementato, ad ogni rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, di un importo pari a quello derivante dall'applicazione, alla misura in essere, della percentuale di incremento della voce "Stipendio" degli ex Quadri (Quadri Direttivi di 1° livello retributivo).

Hanno diritto ai benefici economici per automatismo coloro che, con riferimento alla categoria di appartenenza non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni un giudizio di sintesi negativo.

Il computo dell'anzianità utile a conseguire ciascun beneficio economico per automatismo è effettuato secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Fermo restando la previsione dell'art. 76 comma 3° del CCNL 12/02/05, i benefici economici per automatismo dei quali eventualmente godano gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo, in caso di avanzamento nel 3° o nel 4° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, sono riassorbiti per intero.

In tali casi, al dipendente, viene assicurata la retribuzione già acquisita.

Rimangono in essere i benefici economici per automatismo (ex carriere economiche) già acquisiti dai singoli dipendenti, purchè non abbia trovato applicazione nei loro confronti il disposto del penultimo comma dell'art. 6 del C.I.A. 7.4.93; i dipendenti interessati mantengono l'anzianità già acquisita ai fini del conseguimento di un successivo beneficio economico per automatismo.